



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR. 25

SEDUTA DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2021 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.48, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza convocato ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del conseguente decreto sindacale n.19 del 06 Aprile 2020 e s.m.i., con cui si approvano le linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del Comune di Cantagallo, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Merlini incaricata della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 13 consiglieri come segue:

		Presenti	Assenti
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Grazzini Maila	x	
3	Gigliotti Giulio	x	
4	Ferri Stefano	x	
5	Morganti Chiara	x	
6	Biagioni Gianmarco	x	
7	Nannetti Elena	x	
8	Del Principe Luca	x	
9	Capri Enrico	x	
10	Logli Alessandro	x	
11	Santi Lorenzo	x	
12	Manciulli Barbara	x	
13	Novellini Paolo	x	

Risultano presenti gli Assessori esterni : Fabbri .

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Nannetti,Morganti,Novellini.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L.160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi 641 e 705 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57Bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n.147/2016 che recitano:

683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,[...]”

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è stato differito al 30 giugno 2021 a norma dell'art.30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (cd DL Sostegni);

Richiamata la propria deliberazione consiliare approvata in data odierna, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina della TARI;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Cantagallo è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per l'approvazione del Piano Economico Finanziario;

Visto che ATO Toscana Centro, in data 15/06/2021, ns protocollo 3090 ha trasmesso a questo Comune la documentazione inerente l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2021;

Considerato che il piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, espone un costo complessivo di € 618.543,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, di cui € 523.326,00 a carico del gestore ed € 95.217,00 a carico del Comune, per Iva e accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Rilevato, tuttavia, che i costi da coprire con le entrate tariffarie ammontano a € 593.948,00, determinati aggiungendo al costo sopra riportato la somma netta di € 3.956,00 di costi per servizi fuori perimetro e sottraendo la quota di € 28.551,00 finanziata dalle risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L.34/2020 e dell'art.39 del D.L.104/2020, cosiddetto "Fondone Covid", erogato nell'anno 2020;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Considerato che per quanto riguarda l'elaborazione delle tariffe, si stabilisce che:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, con la quale si è attribuito l' 82,5% della produzione dei rifiuti alle prime e il 17,5% alle seconde, è stata fatta, non esistendo un metodo per la pesatura puntuale dei rifiuti, tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche (Kd), già indicati nel D.P.R. n° 158/1999, e moltiplicati per la superficie (Stot), si è ottenuta la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qnd), la quale portata a detrazione dalla quantità totale dei rifiuti prodotti (QT), dà la quantità per differenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qd), in base alle seguenti formule: $Qnd = \text{Somma } Kd \cdot Stot$ $Qd = QT - Qnd$,
- le tariffe sono determinate per fasce d'utenza, suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la ripartizione dei costi fissi e variabili è applicata alle due categorie di utenze domestiche e non domestiche; le utenze domestiche sono state poi ripartite in 6 categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie;
- la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si fonda sui coefficienti Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile, indicati nel D.P.R. 158/1999, basati sulla popolosità del Comune e sulla collocazione geografica, con la differenza che la parte fissa è rapportata alle superfici imponibili, mentre la parte variabile è rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare; (ALLEGATO A),
- la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si fonda sui coefficienti Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile, anch'essi indicati nel D.P.R. 158/1999, differenziati in base alle varie categorie commerciali; il coefficiente Kc dipende dalla popolosità del Comune e sulla collocazione geografica; il coefficiente Kd è il coefficiente potenziale di produzione kg/mq che tiene conto delle quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività (ALLEGATO B);
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del Tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio previsti per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Richiamato l'art.9, comma 1, del Regolamento delle Entrate Tributarie comunali, che dispone che *“con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutto o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o che si trovino in particolari situazioni con criteri individuati nella medesima deliberazione, se non disposto diversamente da legge statale.”*

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare per l'emergenza coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura al pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche, per le quali lo Stato permette la concessione di agevolazioni e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze; che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio,

Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, concedendo riduzioni del 25%, in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie:

- 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 18 – Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 19 – Plurilicenze alimentari e/o miste;

Rilevato che le esenzioni/riduzioni, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti da risorse proprie del comune stesso;

Constatato che le agevolazioni di cui sopra sono stimate in € 25.000;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n.444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2021, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI.

Considerato che, per il particolare momento storico, risulta opportuno posticipare l'invio



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

delle bollette TARI e di determinare, solo per l'anno 2021, le scadenze nel modo seguente:

1° rata 15 settembre

2° rata 15 ottobre

3° rata 15 novembre

4° rata 15 dicembre,

consentendo il pagamento in un'unica soluzione al 15 settembre 2021;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'11 maggio 2020 espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Uditi gli interventi;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

presenti: n.13

votanti: n.13

astenuti: /

favorevoli: n.9

contrari: n. 4 (Logli, Manciuoli, Novellini, Santi)

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Piano economico finanziario inviato da Ato Toscana Centro in data 15/06/2021, ns prot. 3090 riporta un costo complessivo suddiviso fra costi fissi e costi variabili pari a € 618.543,00, di cui € 523.326,00 a carico del gestore ed € 95.217,00 a carico del Comune, per Iva e accantonamento a Fondo Crediti Esigibilità;
2. Di determinare le tariffe garantendo una copertura dei costi pari a € 593.948,00 determinati aggiungendo ai costi fissi e variabili del pef la quota netta dei servizi fuori perimetro pari a € 3.956,00 e sottraendo la quota di € 28.551,00 finanziata dalle risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L.34/2020 e dell'art.39 del D.L.104/2020, cosiddetto "Fondone Covid", erogato nell'anno 2020 e riportato in avanzo 2020;
3. Di approvare le tariffe TARI anno 2021 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), come risultanti dagli allegati al presente atto, determinate sulla base delle considerazioni in premessa esplicitate con una suddivisione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente all' 82,50% e al 17,50% in modo da garantire la copertura della somma di € 593.948,00;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

4. Di utilizzare la quota di € 28.551,00 proveniente dalle risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L.34/2020 e dell'art.39 del D.L.104/2020, cosiddetto "Fondone Covid", erogato nell'anno 2020 e confluito in avanzo;
5. Di concedere agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a chiusura o a restrizioni nel periodo di inasprimento delle misure atte a contrastare il diffondersi della pandemia da COVID- 19 ed in particolare per le utenze non domestiche ad esclusione delle seguenti categorie:
 - 18 – Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
 - 19 – Plurilicenze alimentari e/o miste;
 - 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
6. Di stabilire le scadenze e il numero di rate di versamento del Tributo sui rifiuti anno 2021 come segue:
 - 1° rata 15 settembre
 - 2° rata 15 ottobre
 - 3° rata 15 novembre
 - 4° rata 15 dicembre,consentendo il pagamento in un'unica soluzione al 15 settembre 2021;
7. Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art.13, commi 15 e 15ter, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 15Bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c3, del D.Lgs 360/1998;

Quindi,

ILCONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

presenti: n.13

votanti: n.13

astenuti: /

favorevoli: n.9

contrari: n. 4 (Logli,Manciulli,Novellini,Santi)



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Decreto Legislativo 267/2000 – ART. 49 – comma 1

PARERI ED ATTESTAZIONE RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE
AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 IN BASE
ALLE RISULTANZE DEL PEF 2021 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO
TOSCANA CENTRO

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si
esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs.
267/00.

Cantagallo, li 18.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini



In ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si
esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs.
267/00.

Cantagallo, li 18.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini



Comune di Cantagallo – TARIFFE DOMESTICO 2021

Numero componenti nucleo familiare	parte fissa	parte variabile
1 componente del nucleo familiare	1,610	24,745
2 componente del nucleo familiare	1,806	44,541
3 componente del nucleo familiare	2,022	56,913
4 componente del nucleo familiare	2,159	74,235
5 componente del nucleo familiare	2,297	89,082
6 componente del nucleo familiare	2,375	101,454

Numero componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1 componente del nucleo familiare	0,82	1
2 componente del nucleo familiare	0,92	1,8
3 componente del nucleo familiare	1,03	2,3
4 componente del nucleo familiare	1,1	3
5 componente del nucleo familiare	1,17	3,6
6 componente del nucleo familiare	1,21	4,1

COMUNE DI CANTAGALLO --- TARIFFE NON DOMESTICO 2021

categorie	CLASSI ATTIVITA'	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	Musei biblioteche, scuole associazioni luoghi culto	1,245	0,44
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	2,563	0,893
3	Stabilimenti balneari	1,575	0,548
4	Esposizioni autosaloni	0,842	0,293
5	Alberghi con ristorazione	3,735	1,3
6	Alberghi senza ristorazione	2,38	0,829
7	Casa di cura e riposo	3,406	1,183
8	Uffici, agenzie	2,783	0,973
9	Banche ed istituti di credito studi professionali	1,758	0,615
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta ed altri beni durevoli	3,149	1,093
11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	3,149	1,097
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbieri estetista	2,49	0,863
13	Carrozeria officina elettrauto	3,369	1,174
14	Attività industriale con capannoni di produzione	1,538	0,536
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,941	0,671
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18,347	6,389
17	Bar caffè pasticceria	14,025	4,882
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi, generi alimentari	6,994	2,432
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,138	1,441
20	Ortofrutta, peschiera fiori e piante pizza al taglio	24,096	8,398
21	Discoteche night club	3,662	1,277
categorie	CLASSI ATTIVITA'	Kc	Kd
1	Musei biblioteche, scuole associazioni luoghi culto	0,34	2,93
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,70	5,95

3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65
4	Esposizioni autosaloni	0,23	1,95
5	Alberghi con ristorazione	1,02	8,66
6	Alberghi senza ristorazione	0,65	5,52
7	Casa di cura e riposo	0,93	7,88
8	Uffici, agenzie	0,76	6,48
9	Banche ed istituti di credito studi professionali	0,48	4,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie ferramenta ed altri beni durevoli	0,86	7,28
11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	0,86	7,31
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbieri estetista	0,68	5,75
13	Carrozzeria autofficina elettrauto	0,92	7,82
14	Attività industriale con capannoni di produzione	0,42	3,57
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	4,47
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,01	42,56
17	Bar caffè pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,60
20	Ortofrutta, pescheria fiori e piante pizza al taglio	6,58	55,94
21	Discoteche night club	1,00	8,51



COMUNE DI CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 18 giugno 2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI). ADEGUAMENTO AL D.LGS 116/2020 APPROVAZIONE" e sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2021 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO".

Il Collegio dei revisori del Comune di Cantagallo, nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, per il periodo dal 26/09/2018 fino al 15/09/2021 e composto da:

TERZANI, Dr. ENRICO - Presidente

CONTI Dr. TOMMASO - Componente

PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Componente

riunitosi in teleconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24/04/2020, n. 27;

Viste le proposte di deliberazione indicate in oggetto, pervenute tramite posta elettronica rispettivamente in data di ieri 17/06/2021 e in data odierna, con le quali viene disposta l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) e vengono approvate le tariffe in vigore dal 1/01/2021;

Tenuto presente che l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali";

Rilevato che le modifiche apportate al previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/04/2020, costituiscono sostanzialmente l'adeguamento alle nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020, mentre le tariffe fissate a decorrere dal 1/01/2021 scaturiscono dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) approvato per il 2021 dall'Ambito Territoriale ATO TOSCANA CENTRO;

Ricordato:

- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



COMUNE DI CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

ORGANO DI REVISIONE

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 69/2021, fissa al 30 giugno 2021, limitatamente all'esercizio 2021, il termine per l'approvazione delle tariffe ed i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI). ADEGUAMENTO AL D.LGS 116/2020 APPROVAZIONE" e sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2021 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Terzani Dr. Enrico - Presidente

Conti Dr. Tommaso - componente

Pandolfini Rag. Giuseppe - componente



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL PRESIDENTE
F.to Guglielmo Bongiorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Merlini